

VALE PER LE DIMISSIONI VOLONTARIE, IL TRATTENIMENTO E IL PART TIME

**PENSIONI SCUOLA, IL TERMINE È IL 10 GENNAIO**

STESSO TERMINE PER CHI HA 40 ANNI DI SERVIZIO

**CIRCOLARE ISTRUZIONE 85/N/2003 PROT. N. 586/N**

*da Italiapuntodoc del 10/12/2003*

Scade il 10 gennaio prossimo il termine per le domande di pensione di anzianità. Si tratta delle istanze che vengono presentate dai lavoratori che vogliono andare in pensione senza aspettare di arrivare al limite massimo di età (65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne).

Hanno titolo a chiedere il collocamento a riposo i lavoratori che hanno maturato i 40 anni di servizio (con una semplice domanda) oppure i soggetti che hanno maturato 35 anni di servizio e 57 anni di età (o indipendentemente dall'età, 38 anni di servizio). In quest'ultimo caso, invece, bisogna presentare le dimissioni. Lo stesso termine è previsto per chi intende chiedere il trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età oppure la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time, con contestuale godimento di parte del trattamento di pensione.

Dipartimento per i Servizi nel Territorio

Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

**CIRCOLARE MINISTERIALE N. 85/N/2003 PROT. N. 586/N**  
**D.M. DEL 30.10.2003. CESSAZIONI DAL SERVIZIO.**  
**TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - INDICAZIONI OPERATIVE.**

ROMA, 21 NOVEMBRE 2003

*Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del D.M. del 30.10.2003 recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2004, nonché per i provvedimenti in materia di quiescenza, compresa la trattazione delle domande di riscatto, computo, ricongiunzione e sistemazione contributiva.*

**A) CESSAZIONI DAL SERVIZIO PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.**

Visto il D.M. del 30.10.2003 vistato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero il 18.11.2003 n. 26, fissa, all'art. 1, il termine finale del 10 gennaio 2004 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo per

compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio al raggiungimento del 65° anno di età, per gli effetti a valere dal 1° settembre 2004.

Gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze entro la data del 10 gennaio 2004.

Poiché il compito dei Centri Servizi Amministrativi è limitato alla comunicazione della mancata maturazione del diritto a pensione per quanto riguarda il personale dimissionario, le scuole possono fruire della disponibilità delle funzioni immediatamente dopo il 10.01.2004.

Il termine del 10 gennaio 2004 deve essere osservato anche da coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale fissata in un precedente provvedimento di permanenza in servizio, nonché dal personale che chieda la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con attribuzione contestuale del trattamento pensionistico, purchè ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

Si precisa, al riguardo, che deve ritenersi esclusa, da parte degli interessati, la possibilità di presentare contemporaneamente una istanza di dimissioni volontarie e altra istanza di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale e ciò sia per il fatto che le operazioni vengono effettuate in tempi diversi, sia perché diversi sono i presupposti giuridici per l'accettazione delle stesse.

Mentre, infatti, l'accettazione delle istanze di dimissioni volontarie non è subordinata ad alcuna condizione, salvo la sussistenza o meno, a carico degli interessati, di un procedimento disciplinare, talché le relative cattedre e posti da essi occupati possono essere inseriti nelle operazioni di trasferimento, l'accettazione delle istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è subordinata sia al numero delle medesime che alla eventuale assenza di personale in esubero dopo il completamento delle operazioni di mobilità.

Stante, pertanto, la incompatibilità delle istanze in argomento, ove esse vengano presentate, dovrà ritenersi valida esclusivamente quella di dimissioni volontarie.

Il personale docente, educativo ed ATA deve indirizzare le domande in questione, compresa l'eventuale revoca delle medesime, alla Scuola di titolarità (tramite la scuola di servizio se diversa da quella di titolarità), e, per conoscenza, al competente Centro Servizi Amministrativi. Se già presentate, le istanze medesime devono essere inviate all'istituzione scolastica e al competente Centro Servizi Amministrativi nei termini precisati, qualora gli stessi non ne siano già in possesso.

Dopo il 10 gennaio 2004, per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, una copia delle istanze di dimissioni volontarie, nonché quelle di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, non revocate, dovrà essere rimessa, da parte delle istituzioni scolastiche, alla competente sede provinciale dell'I.N.P.D.A.P.

Si ritiene opportuno rammentare che, in virtù del D.P.R. 28 aprile 1998, n. 351, per le domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie e di trattenimento in servizio, qualora esse non siano state revocate, come già precisato nella circolare ministeriale 30 dicembre 1998, n. 496, non occorre emettere alcun provvedimento formale; le istanze stesse si intendono accettate alla data del 10 gennaio 2004.

Parimenti, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 11 gennaio 2001 n. 101 non occorre emettere alcun provvedimento formale nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età.

L'emissione di un provvedimento formale è, invece, richiesta quando le autorità competenti hanno comunicato agli interessati, entro 30 giorni dal 10 gennaio 2004, e, cioè entro il 9 febbraio 2004, l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso.

Nell'ipotesi sopra indicata, le dimissioni sono accettate con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento, provvedimento che rientra nella competenza del dirigente scolastico.

Circa la possibilità per gli interessati di optare per la pensione liquidata con il sistema contributivo si rinvia alle istruzioni contenute nella informativa dell'I.N.P.D.A.P. n. 65 del 30.11.2001 reperibile anche sul sito INTERNET del predetto Istituto.

L'art. 2 del decreto ministeriale in esame disciplina i casi di mancata maturazione del diritto alla pensione nei riguardi del personale dimissionario, perché privo dei requisiti prescritti; l'accertamento del diritto alla pensione resta, anche per il corrente anno scolastico, nella competenza dei Centri Servizi Amministrativi a livello provinciale che hanno sostituito i soppressi Provveditorati agli Studi.

In considerazione di ciò, i capi dei suddetti Uffici vorranno comunicare il mancato conseguimento del diritto alla pensione entro il 1° marzo 2004 agli interessati, i quali, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, hanno la facoltà di ritirare la domanda di dimissioni volontarie. Si tenga presente che è necessario fornire alle scuole le informazioni sul personale docente per grado di scuola, dando la precedenza a quelle che, ai fini delle operazioni di movimento, hanno per prime l'obbligo di comunicare i dati al sistema informatico.

Si precisa, altresì, che i Centri Servizi Amministrativi possono provvedere all'inserimento dei dati degli interessati, da trasferire nel supporto magnetico, appena dispongano di tutti gli elementi necessari per la definizione della posizione pensionistica e previdenziale degli stessi, senza attendere la scadenza fissata per le operazioni di mobilità per ogni ordine di scuola.

A tale acquisizione nel SIMPI, compresa la revoca delle dimissioni volontarie in caso di mancata maturazione del diritto a pensione, provvederanno, le istituzioni scolastiche di titolarità di ciascun interessato.

#### **B) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA PER CESSAZIONI DAL SERVIZIO SINO AL 1° SETTEMBRE 2004.**

La necessità di garantire agli interessati la corresponsione della pensione senza soluzione di continuità, rispetto allo stipendio, rende inevitabile il mantenimento, presso i Centri Servizi Amministrativi della competenza in ordine agli adempimenti relativi al trattamento di quiescenza per le cessazioni dal servizio che si verificheranno sino al 1° settembre 2004 comprese, pertanto, anche quelle per limiti di età, per compimento del 40° anno di servizio e per dimissioni volontarie, secondo le indicazioni contenute nelle circolari ministeriali n. 213 dell'8 settembre 2000, n. 234 del 19 ottobre 2000 e n. 175 del 21 dicembre 2001.

Con l'occasione, si precisa che, anche per i casi di liquidazione dell'indennità "Una tantum" in luogo di pensione, occorre inviare il prospetto informativo oltre alla documentazione specificata nelle precitate circolari n. 213, 234 e 175, necessaria per tale forma di trattamento di quiescenza, inclusa la domanda di liquidazione, senza l'eventuale mod. L. 322, adempimento che sarà effettuato dalla competente sede provinciale territoriale dell'I.N.P.D.A.P.

Per gli stessi motivi, i Centri Servizi Amministrativi provvederanno alla compilazione del prospetto dati nei casi di cessazione dal servizio che avverranno entro la precitata data del 1.9.2004 per infermità non dipendente da causa di servizio, decesso, decadenza, licenziamento, destituzione, dispensa, incapacità o persistente insufficiente rendimento, superamento del periodo massimo di assenze per malattia di cui all'art. 23 del C.C.N.L. 4 agosto 1995 [1].

#### **C) VALUTAZIONE A DOMANDA DI SERVIZI E/O PERIODI PER LA PENSIONE.**

Si ritiene opportuno rammentare che per le domande di riscatto e/o di computo, di ricongiunzione di cui alla legge 29/1979 e 45 /1990 e di sistemazione contributiva di cui all'art. 142, comma 2, del T.U. 29 dicembre 1973 n. 1092 devono essere tenute presenti le indicazioni contenute nelle circolari ministeriali n. 213/2000 e n. 234/2000. Si reputa altresì utile rammentare che non devono essere inviati alle Ragionerie Provinciali dello Stato, per il prescritto riscontro, i provvedimenti emessi sulla base delle suddette istanze presentate entro il 31 agosto 2000 se

riferite al personale cessato o cessando nel periodo dal 2 settembre 2003 al 1° settembre 2004, mentre rimane il riscontro in questione se le domande stesse non sono connesse a cessazione dal servizio.

Le domande di valutazione relative all'applicazione degli istituti di cui sopra, recanti una data successiva al 31.08.2000, devono essere indirizzate dagli interessati alla competente sede periferica dell'I.N.P.D.A.P. e, per conoscenza, alla Scuola di titolarità.

Le domande già presentate dal 1° settembre 2000 dovranno essere fatte pervenire, dall'ufficio che ne è in possesso, alla competente sede periferica dell'I.N.P.D.A.P. dandone comunicazione alla scuola di titolarità, se diversa da tale ufficio.

Successivamente la sede periferica dell'Ente previdenziale procederà all'istruttoria delle medesime richieste, chiedendo le notizie occorrenti ai Centri Servizi Amministrativi per l'anno scolastico in corso.

Si precisa, altresì, che qualora una persona abbia prodotto una domanda anteriormente al 1° settembre 2000 e un'altra dopo tale data, la prima istanza va definita secondo le modalità più sopra descritte.

Infine, per quanto riguarda le informazioni richieste dalle Sedi periferiche dell'I.N.P.D.A.P., vanno comunicati i dati retributivi come sono presenti al sistema informativo, con riserva di fornire quelli aggiornati una volta definita la posizione economica degli interessati.

#### **D) INDENNITÀ DI BUONUSCITA - LIQUIDAZIONE E RISCATTO.**

L'art. 2 commi 1 e 2, della legge 8.8.1995 n. 335 prevede il passaggio all'I.N.P.D.A.P. delle competenze in materia pensionistica e non anche alcuni adempimenti connessi al trattamento di fine servizio, come attività diretta alla compilazione dei modelli PL.1, PL 2 e PR 1.

Pertanto, i Centri Servizi Amministrativi vorranno curare, come per il passato, le operazioni che ineriscono alla liquidazione dell'indennità di buonuscita.

#### **E) CESSAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI DAL 1° .9.2004**

La cessazione dal servizio dei Dirigenti Scolastici è disciplinata dal C.C.N.L. 1.3.2002 dell'area V della dirigenza e, in particolare, dagli artt. 28, 29, 30, 31 e 35. Al riguardo si ritiene, tuttavia, di dover dare alcune indicazioni specifiche in ordine alle seguenti cause di cessazione:

- a) Compimento del 65° anno di età: la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione del limite massimo di età e viene comunicata per iscritto dall'Ufficio scolastico regionale. La cessazione opera a decorrere dal 1° settembre successivo al verificarsi della suddetta condizione, sempre che l'interessato non chieda di usufruire dei benefici di cui all'art. 509, commi 2 e 3, oppure, in alternativa, del comma 5 dello stesso articolo, del D.Lgs: 297/94, con istanza da inviare entro il 10 gennaio del 2004.
- b) Compimento dell'anzianità massima di servizio ai fini del pensionamento (anni 40): l'Ufficio scolastico regionale risolve il rapporto senza preavviso, sempre che l'interessato non chieda, almeno tre mesi prima del compimento del 40ennio, di permanere in servizio fino al 65° anno di età. Resta salva la possibilità di usufruire anche della proroga di un biennio oltre il suddetto limite di età, ai sensi del comma 5 del predetto art. 509.
- c) Dimissioni dal servizio: Per tale fattispecie l'art. 35, comma 2, del citato C.C.N.L. dispone la riduzione ad un quarto dei termini di preavviso stabiliti dal comma 1 dello stesso articolo. L'Ufficio scolastico competente accerterà la sussistenza del diritto a percepire il trattamento pensionistico e comunicherà agli interessati l'eventuale mancata maturazione di tale diritto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda. In tale ultimo caso hanno fa-

coltà di ritirare la domanda di dimissioni entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente circolare, che è diramata d'intesa con l'I.N.P.D.A.P. - Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici.

Si ringrazia per la collaborazione

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. G. Cosentino)

#### NOTE

[1] *E' il cosiddetto periodo di comporto. Attualmente risulta regolato dall'articolo 17 del contratto 2002/2005, che così dispone: "Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo."*